



ISTITUTO COMPRESIVO " Villa Lina -Ritiro "
Scuola ad indirizzo musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Sec. Di I grado
Via Sila, 29 98121 - Tel. 090.7726190 - 090.7384514
Cod. Mecc. MEIC871006 - C.F. 97093380836 – meic871006@pec.istruzione.it
www.icvillalinaritiro.edu.it

Circolare n. 269

XVI ISTITUTO COMPRESIVO - "VILLA LINA - RITIRO"-MESSINA
Prot. 0003104 del 29/03/2022
IV (Uscita)

Ai Docenti Classe 3C Sec I grado plesso CESAREO
Ai Genitori degli alunni Classe 3C Sec I grado plesso CESAREO
Albo pretorio
Sito Web

OGGETTO: Attivazione-della-misura-di-Auto-sorveglianza-e-della-DDI-nella-classe 3C Sec I grado plesso CESAREO

Si informano le famiglie della classe 3C Sec I grado plesso CESAREO che oggi **29 marzo 2022**

è pervenuta notizia del secondo caso di alunno/a positivo/a al covid ultimo contatto il 28.03.2022

Ai sensi del DL n.5 del 4 febbraio 2022 art.6, comma 2, gli alunni che si trovano nella possibilità di dimostrare una delle seguenti condizioni:

- che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg, *oppure*
- che sono guariti da meno di 120 gg, *oppure*
- che sono guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, *oppure*
- che hanno effettuato la dose di richiamo,

continuano a frequentare la scuola in presenza e si applicano loro le misure previste dal regime di **Autosorveglianza**. Il regime di Autosorveglianza prevede che alla prima insorgenza di sintomi l'alunna/o:

- effettui un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati per la rilevazione dell'antigene SARS-COV-2;
- se ancora sintomatica/o, nuovamente effettui quanto sopra al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso covid.
- Per gli alunni che continuano a frequentare da domani e per i successivi 4 gg, i collaboratori scolastici preposti agli ingressi del plesso dovranno verificare, al primo accesso a scuola, il possesso di tali requisiti tramite il controllo del Green Pass. Ove ciò non fosse possibile, verrà chiamata la famiglia per il rientro a casa.
- Sia il personale scolastico che gli alunni (tranne gli esentati dall'uso), dovranno indossare la mascherina FFP2 sino al decimo giorno dalla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso positivo.

Gli alunni ESENTATI, a mezzo di idonea certificazione medica, dalla vaccinazione da SARS-COV-2 POSSONO chiedere di frequentare la scuola inviando per mail il modello allegato alla presente comunicazione alla docente prevalente

- Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di Autosorveglianza, **si applica la Didattica Digitale Integrata a partire da domani 30/03/2022 fino al 03/04/2022**. Si ricorda che il DL n.5 del 4 febbraio u s prevede come misura sanitaria la quarantena precauzionale/ della durata di 5 gg, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (da inviare

per mail - prima del rientro – alla/al docente coordinatrice/ore di classe), nonché l'obbligo di indossare per i successivi 5 gg i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata solo alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche presso centri privati a ciò abilitati.

Nuovi, successivi, referti di positività, vanno sempre ed immediatamente inviati alla peo di istituto meic871006@istruzione.it.

Per il personale docente ritenuto contatto stretto ad alto rischio (più di 4 ore nelle 48 ore precedenti il caso covid o senza i dispositivi di protezione previsti, come descritto nella circolare del ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021), si comunica che la normativa prevede l'adozione delle misure contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. N. 9498 del 4 febbraio 2022.

Si riassumono come segue.

1. Alla prima comparsa di sintomi si applica il regime di Autosorveglianza a coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 gg, o che sono guariti entro 120 gg, oppure guariti dopo il completamento del ciclo primario. Il regime di Autosorveglianza prevede, alla prima insorgenza di sintomi, l'obbligo effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-COV-2; se il soggetto è ancora ancora sintomatico, quanto sopra va nuovamente effettuato al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il caso covid.
2. Per tutte le altre fattispecie:
 - soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 gg,
 - soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-COV-2 da più di 120 gg senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 gg, al termine della quale si rientra a scuola effettuando un test antigenico o molecolare negativo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-COV-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 per i 5 gg successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

La pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Concetta D'Amico

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa a isensiper gli effetti dell'art. 3 c.